

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3474-A

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COMUNITARI)

(Ai sensi dell'articolo 79, comma 6, del regolamento)

Presentata alla Presidenza il 12 febbraio 1996

(Relatore: **ROCCHETTA**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 22 novembre 1995 (v. stampato Senato n. 1860)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(**AGNELLI**)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLE FINANZE
(**FANTOZZI**)

CON IL MINISTRO DEL TESORO
(**DINI**)

E CON IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
E DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
(**CLÒ**)

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 24 novembre 1995*

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da un lato, e la Repubblica di Slovenia, dall'altro, con allegati, atto finale e dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 5 aprile 1993

ONOREVOLI COLLEGHI! — La Commissione affari esteri e comunitari ha approvato il disegno di legge n. 3474 con l'applicazione dell'articolo 79, comma 6, del regolamento, adottando la relazione al disegno di legge presentato dal Governo al Senato (Atto Senato n. 1860), che viene allegata.

ROCCHETTA, *Relatore.*

ALLEGATO

In data 5 aprile 1993, la Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA) e gli Stati membri della CECA da una parte e la Repubblica di Slovenia dall'altra hanno concluso un accordo — che si affianca all'Accordo di cooperazione economica già stipulato tra la CE e la stessa Repubblica di Slovenia — con il fine di promuovere gli scambi tra le Parti di prodotti di competenza della CECA.

Esso stabilisce:

a) la libera impostazione nella Comunità, senza restrizioni quantitative nè dazi o misure di effetto equivalente di una lista, di prodotti individuati nell'allegato 1;

b) un regime tariffario di importazioni, a condizioni e massimali da fissare di anno in anno, per altri prodotti originari della Slovenia individuati nell'articolo 2;

c) la facoltà della Comunità di adire il Comitato misto, istituito per gestire l'Accordo e assicurarne la corretta esecuzione, per la definizione di speciali condizioni d'accesso al proprio mercato per determinati prodotti ritenuti sensibili.

L'Accordo prevede, inoltre, che, ove le offerte presentate dagli operatori economici sloveni rischino di pregiudicare il funzionamento del mercato comune a causa di una differenza delle condizioni di concorrenza in materia di prezzi, l'altra Parte contraente può adire il Comitato misto e, all'occorrenza, adottare di sua iniziativa le opportune misure di salvaguardia.

L'Accordo in esame non comporta alcun onere finanziario a carico del bilancio dello Stato, poiché le spese del Comitato misto, che è formato da rappresentanti degli Stati contraenti e si riunisce almeno una volta all'anno, sono a carico della Comunità.

Pertanto non si rende necessaria la nota tecnica di cui al comma 2 dell'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, aggiunto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da un lato, e la Repubblica di Slovenia, dall'altro, con allegati, atto finale e dichiarazioni, firmato a Lussemburgo il 5 aprile 1993.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 16 dell'Accordo stesso.

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.